

**AVVISO
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
RICORSO ISCRITTO
AL N. 1026/2021 R.G.
TAR LOMBARDIA**

**1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E
NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO**

- T.A.R. LOMBARDIA (MILANO) N. 1026/2021 R.G.

1.1. NOMINATIVO PARTE RICORRENTE

- DISTEFANO FRANCESCO SIMONE

2. INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

A) RICORSO INTRODUTTIVO

- D.D.G. dell'11 maggio 2021, prot. n. 973, mediante la quale è stata esclusa parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 510 del 23 aprile 2020, modificata dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso B022;
- Allegato A della D.D.G. dell'11 maggio 2021, prot. n. 973, contenente l'elenco degli esclusi dalla partecipazione alla procedura in parola “per la classe di concorso rispettivamente riportata e sulla base della motivazione per ciascuno indicata, per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell'art. 2, c.1, lett.c) del bando di concorso”;
- Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 510 del 23 aprile 2020, modificata dal D.D.G. 783/2020 per la classe di concorso B022 per la regione Lombardia, nella parte in cui non include il ricorrente;
- D.D.G. del 27 maggio 2021, prot. n. 1125, mediante la quale è stata approvata la graduatoria di merito in parola, pubblicata in pari data sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente;
- Nota del 24 maggio 2021, prot. n. 10088, resa all'esito dell'istanza d'accesso agli atti presentata in data 12 maggio 2021, per mezzo della quale, ad integrazione di quanto indicato nella nota 11 maggio 2021 prot. n. 973, allegato A, veniva integrata la motivazione inerente all'esclusione di parte ricorrente dichiarando che *“la verifica dei titoli di accesso alla procedura concorsuale è stata effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che richiede il possesso, in capo al candidato alla procedura concorsuale, di uno specifico titolo di*

accesso. Come previsto nel bando di concorso, la mancanza del suddetto titolo costituisce motivo di esclusione”;

B) MOTIVI AGGIUNTI

- nota del 10 settembre 2021, prot.n. 2428, per mezzo della quale l'amministrazione resistente, in asserita esecuzione dell'ordinanza cautelare del 9 settembre 2021, n. 857 ha disposto che *“il decreto 11 maggio 2021, DRLO 973 è annullato nella parte in cui ha disposto l'esclusione del candidato Distefano Francesco... dalla procedura concorsuale straordinaria bandita con DD.DD 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per la classe di concorso B022 della regione Lombardia. Il candidato Distefano Francesco non è inserito nella citata graduatoria di merito per la classe di concorso B022 in quanto non ha superato la prova scritta”;*
- verbale n. 14, del 26 febbraio 2021, reso noto dall'amministrazione solo dopo l'evasione dell'istanza d'accesso agli atti presentata in data 13 settembre 2021, consistente nel *“verbale commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. 29 aprile 2020 n. 510, per la classe di concorso b022”* redatto in occasione delle operazioni di correzione della prova scritta di parte ricorrente, cui è stato assegnato il codice di correzione n. 84;
- griglia di valutazione della prova di parte ricorrente, compilata e sottoscritta dalla commissione in data 10 aprile 2021;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, non conosciuto da parte ricorrente e non reso conoscibile dall'amministrazione resistente;

3.1. SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

3.1.A. RICORSO INTRODUTTIVO

MOTIVO I - VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 59. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS.

L'USR ha escluso parte ricorrente dalla procedura di concorso straordinario per docenti in quanto *“Il titolo dichiarato non è valido per l'accesso”.*

L'assunto è manifestamente errato.

Infatti, nella domanda di partecipazione è stato dichiarato sia il diploma di istruzione secondaria superiore che la laurea di secondo livello conseguita nel medesimo ambito disciplinare della classe di concorso di riferimento.

In tal senso è stato affermato che *“il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo”* (cfr. Tar Lazio, sent. n. 11559/2020; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 febbraio 2014, n. 260; Tar Basilicata, Sez. I, 7 febbraio 2013, n. 72; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 febbraio 2010, n. 578; Tar Abruzzo, Pescara, 9 maggio 2008, n. 463; Tar Piemonte, Sez. II, 8 novembre 2004, n. 3028; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 1999, n. 432; id. 20 ottobre 1997, n. 1214).

3.1.B. MOTIVI AGGIUNTI

**MOTIVO I – ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA, IRRAZIONALITÀ,
ARBITRARIETÀ E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI.**

Parte ricorrente non avrebbe superato la prova scritta del concorso di cui si discute in quanto avrebbe ottenuto una valutazione complessiva di 54/80, non raggiungendo – dunque – la soglia minima di 56/80 prevista dalla *lex specialis*.

Tuttavia l'esercizio del potere di valutazione è viziato in quanto vi è una manifesta ed irrazionale discrasia tra il giudizio espresso dalla commissione in termini numerici e quanto motivato in ambito di stesura del "giudizio sintetico".

Ed infatti, se da una parte il giudizio sintetico elaborato dalla commissione indica a chiare lettere che "*le conoscenze e competenze disciplinari e didattico metodologiche*" sono qualificate come **AMPIE**, per alcuni quesiti vengono attribuiti punteggi inferiori rispetto a quelli indicati nella stessa griglia di valutazione, evidenziando una manifesta contraddizione tra gli elementi di fatto, i criteri prestabiliti e l'attribuzione del voto.

Applicando correttamente i principi di correttezza, razionalità e logicità dell'azione amministrativa, parte ricorrente otterrebbe, con le sole proprie forze un punteggio sufficiente ai fini del superamento della soglia di 56/80, con conseguente diritto ad essere inserito nella graduatoria di merito ai fini del conseguimento dell'incarico di ruolo.

MOTIVO II - IRRAZIONALITÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTA.

I giudizi deteriori rispetto alla fascia di valutazione "ampia" attribuiti dalla Commissione risultano manifestamente errati e affetti da evidenti travisamenti di fatto, idonei ad inficiare l'integrale valutazione compiuta nei confronti dell'elaborato.

Come emerge dalla perizia allegata in atti, i giudizi espressi dalla commissione rispecchiano una totale difformità tra il concreto valore della prova scritta di parte ricorrente e il giudizio attribuito su matrice numerica, dovendo procedere ad una rivalutazione dell'elaborato con votazioni non inferiori a 4 punti per quesito, quantomeno con riferimento all'indicatore "*competenze disciplinari e didattico-metodologiche*".

MOTIVO III - ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE PRINCIPIO DI TRASPARENZA E RAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

La commissione, in data 26 febbraio 2021, dichiara di aver provveduto a correggere la prova, compilato la griglia di valutazione ed effettuato la trasmissione alla piattaforma deputata alla registrazione dei dati, concludendo le operazioni alle ore 13:50.

Nello specifico – nella giornata del 26 febbraio 2021 – la commissione non ha affatto provveduto a correggere la prova di parte ricorrente in quanto, a differenza di quanto indicato nel verbale, la griglia di valutazione relativa a parte ricorrente risulta essere stata compilata il 10 aprile 2021.

MOTIVO IV - SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA DELL'AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE PRINCIPIO CORRETTEZZA E BUONA FEDE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. RICHIESTA DI CONDANNA EX ART. 26 C.P.A.

Parte ricorrente è stata illegittimamente indotta dall'amministrazione a compiere le proprie valutazioni in ordine all'opportunità di adire l'Autorità Giudiziaria ai fini della tutela del proprio interesse ad essere reinserito nella procedura concorsuale, quando era già stato accertato che il Prof. Distefano non fosse in possesso di alcuna idoneità alla prosecuzione del concorso.

Da ciò ne discende che ove l'odierno deducente fosse stato messo tempestivamente in condizione di conoscere gli esiti della prova scritta – non già volendo ricevere un privilegio temporale rispetto alla pubblicazione della graduatoria, ma tenendo in considerazione dello specifico procedimento attivato dall'amministrazione, ove avrebbe potuto essere riferito il mancato superamento della prova scritta – avrebbe potuto certamente ottenere una più consapevole determinazione in ordine all'opportunità di procedere all'impugnazione degli atti gravati con il giudizio che ci occupa

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

- TUTTI I SOGGETTI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO IMPUGNATA CON IL PRESENTE RICORSO, RELATIVA AL CONCORSO STRAORDINARIO PER DOCENTI INDETTO CON D.D.G. 510 DEL 23 APRILE 2020, MODIFICATA DAL D.D.G. 783/2020, PER LA CLASSE DI CONCORSO B022 PER LA REGIONE LOMBARDIA

5. INDICAZIONE MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUO ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO www.giustizia-amministrativa.it, ATTRAVERSO LE MODALITÀ RESE NOTE SUL SITO MEDESIMO

6. ORDINANZA AUTORIZZAZIONE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

IL T.A.R. LOMBARDIA (MILANO) CON L'ORDINANZA N. 1100/2021 DEL 20 OTTOBRE 2021 HA ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL PRESENTE RICORSO

Avv. Giovanni Valenti